



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/09/2022

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
CAPO II – SOGGETTI.....	7
ART. 5 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART. 6 – RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SOGGETTO DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 2-QUATERDECIES D.LGS. 196/2003)	7
ART. 8 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
ART. 9 – PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	8
ART. 10 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	9
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 11 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	11
ART. 13 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	11
ART. 14 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	12
ART. 15 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	12
CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA.....	14
ART. 17 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI DELLA VIDEORIPRESA	14
ART. 18 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI	15
CAPO V – NORME FINALI	16
ART. 20 – NORMA DI RINVIO	16
ART. 21 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE E SANZIONI	16
ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	17
ART. 23 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	17
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI	17

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Saint-Vincent, gestito e utilizzato dal Servizio di Polizia locale, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 - b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - d. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - e. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - f. per "titolare", l'Ente Comune di Saint-Vincent, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g. per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- h. per “responsabile interno” (soggetto “designato” ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003) la persona fisica designata dal titolare del trattamento alla gestione del servizio di videosorveglianza;
- i. per “responsabile della protezione dei dati” (RDP/DPO art. 39, Regolamento UE 2016/679) la persona fisica o giuridica designata dal titolare del trattamento al compito di:
 - 1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - 2. sorvegliare l'osservanza delle normative relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - 3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 (Valutazione d'impatto – DPIA);
 - 4. cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- j. per “soggetti autorizzati”, le persone fisiche autorizzate e istruite a compiere operazioni di trattamento, sotto la responsabilità del titolare, dal responsabile interno;
- k. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per “limitazione” o “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p. per “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Saint-Vincent e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Saint-Vincent, sono:
 - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - b) la tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - c) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - d) la rilevazione di condotte illecite di natura amministrativa come per esempio l'abbandono o il deposito abusivo di rifiuti;
 - e) la prevenzione di illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
 - f) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - g) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Saint-Vincent, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice e dal GDPR, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, di cui al punto 2 del presente articolo, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II – Soggetti

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, del contesto e della finalità del trattamento, deve garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi di non gravare sui diritti e le libertà degli interessati.

Art. 6 – Responsabile interno del trattamento dei dati personali (soggetto designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003)

1. Il Responsabile della polizia locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla polizia locale) è individuato, previa formale nomina del Sindaco, quale soggetto designato (Responsabile interno del trattamento), ai sensi per gli effetti ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile interno (soggetto designato) ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile interno (soggetto designato) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
4. I compiti affidati al Responsabile interno (soggetto designato) devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile interno (soggetto designato) del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 7– Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR O RGPD)

1. Il responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.
2. Il Titolare può nominare, qualora si rilevi la necessità, altri responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

3. I rapporti con i responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

Art. 8 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile interno (soggetto designato) designa e nomina i soggetti autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. I soggetti autorizzati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. I soggetti autorizzati al materiale trattamento, nominati dal Responsabile interno (soggetto designato), devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile interno (soggetto designato) del trattamento dei dati, al suo delegato, ai soggetti autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.
8. Alle immagini videoregistrate potrà essere dato accesso anche alle forze di Polizia (Polizia di stato e Carabinieri) tramite collegamento remoto. Tali accessi saranno tracciati e potranno avvenire unicamente per motivi di servizio.
9. I soggetti autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal

Responsabile interno (soggetto designato) e ai soggetti autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno (soggetto designato) ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo i soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile interno (soggetto designato).
4. Il Responsabile interno (soggetto designato) del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. I soggetti autorizzati ai servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile interno (soggetto designato), alle Forze di Polizia di cui all'art. 8, comma 8 e ai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. I soggetti autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. L'impianto di videosorveglianza dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III – Trattamento dei dati personali

Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - d. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema e in base a nuove esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Responsabile interno (soggetto designato) del trattamento dei dati ed i soggetti autorizzati non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato (sette giorni), in piena osservanza del principio di minimizzazione.

Art. 12 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 (i.e. 7 giorni) e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. Sono trattamenti distinti quelli relativi a dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e non sono soggetti al Regolamento (UE) 2016/679 ma alla Direttiva (UE) 2016/680 e al D.lgs. 51/2018.
1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno (soggetto designato) provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia - qualora non già autorizzati ex art. 8, comma 8 - nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile interno (soggetto designato) della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal provvedimento dell'EDPB (European Data Protection Board) 3/2019, versione 2.0 e comunque nel tempo vigenti.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali dell'impianto di videosorveglianza e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata (<https://www.comune.saint-vincent.ao.it/it/privacy>).

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l'accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).
2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino la comunicazione in forma ineleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.
 4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
 5. Il Titolare del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
 6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
 8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
 11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, decorsi 30 giorni, l'interessato potrà rivolgersi all'Autorità di Controllo, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – Misure di sicurezza

Art. 16 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
2. Sono comunque assicurate le misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile interno (soggetto designato) e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate da soggetti autorizzati.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 – Modalità da adottare per i dati della videoripresa

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile interno (soggetto designato) e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile interno (soggetto designato) e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a. al Responsabile interno (soggetto designato) ed ai soggetti autorizzati allo specifico trattamento di cui all'articolo 9;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

- c. all'Amministratore di Sistema del Comune e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d. all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
 - e. alle Forze di Polizia di cui all'art. 8 che precede, tramite accesso remoto
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera dei soggetti autorizzati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione di chi è stato autorizzato all'accesso;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. A seguito della cessazione del trattamento di videosorveglianza i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 19 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V – Norme finali

ART. 20 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e/o dell'EDPB e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza, in particolare:
 - a. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito chiamato "Regolamento Europeo";
 - b. Direttiva U.E. n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - c. Art. 13 della L. 689/1981;
 - d. D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato "Codice";
 - e. "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - f. D.lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 192, 255 e 256;
 - g. D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - h. D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"
 - i. D.M. del Ministero dell'Interno del 9/08/2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".
 - j. D.L. 20/02/2017, n. 14 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
 - k. Linee Guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection);

Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale e sanzioni

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46 della legge 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile interno del trattamento dei dati personali (soggetto designato) così come individuato dal presente Regolamento.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Regolamento UE 679/2016

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Con l'adozione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti in materia.